


**TRENTINO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, FORESTE E FAUNA**

Via Vannetti n. 41 – 38122 Trento

T +39 0461 497661

pec dip.protezione\_civile@pec.provincia.tn.it

@ dip.protezionecivile@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it



Spett.le

**Comune di Castello Tesino**

alla c.a. del Sindaco

sig.ra Graziella Menato

SEDE

Spett.le

**Comune di Baselga di Pine'**

alla c.a. del Sindaco

ing. Alessandro Santuari

SEDE

Spett.le

**Comune di Bedollo**

alla c.a. del Sindaco

ing. Francesco Fantini

SEDE

e p.c.

Spett.li

**Presidente della Provincia**
**Commissariato del Governo  
per la Provincia di Trento**
**Questura di Trento**
**Comando provinciale dei  
Carabinieri di Trento**
**Comando provinciale della  
Guardia di finanza di Trento**
**Consorzio dei Comuni Trentini**
**A tutti i Comuni del Trentino**
**Ufficio stampa della Provincia**

Prot. n. D327/21-2020-4

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: ordinanza del Presidente della Provincia n. 54 del 14 novembre 2020 prot. n. A001/2020/726529 in tema di Covid-19 in relazione ai territori comunali caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto – Chiarimenti.

In seguito alle segnalazioni pervenute dai territori comunali interessati in cui, con l'ordinanza in oggetto, sono state per analogia applicate le misure previste dal Dpcm 3 novembre 2020 per le zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, si chiarisce quanto segue:

- la lett. c) dell'allegato all'ordinanza in oggetto dispone testualmente: *“sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio”*.  
Si conferma che le attività di ristorazione possano svolgere attività di mensa e di catering continuativo per la fornitura di pasti preparati sulla base di accordi contrattuali stipulati con le aziende/ditte fruitrici, nel rispetto dei protocolli o le linee guida di settore diretti a prevenire o contenere il contagio;
- *coltivazioni di orti per autoconsumo e taglio legna*: la cura dei terreni ai fini di auto produzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative, contemplate dalla lett. a) dell'allegato all'ordinanza. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale, ad es., il taglio della legna) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso della superficie agricola produttiva (per il taglio della legna non è necessario indicare tale possesso) e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito;
- *attività sportiva*: la lett. e) dell'allegato all'ordinanza in oggetto dispone che *“è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale”*; non sono previsti limiti temporali e/o di spazio purché si resti nell'ambito del territorio comunale. Limiti di spazio sono previsti unicamente per lo svolgimento di attività motoria che può essere svolta in prossimità della propria abitazione;
- *caccia e pesca*: la lett. e) dell'allegato all'ordinanza in oggetto dispone che *“è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale”*; considerato che le attività di caccia e pesca sono, lato sensu, da considerarsi attività sportiva, le stesse sono consentite nei territori comunali interessati, ancorché esclusivamente in forma individuale;
- *scuole musicali*: sulle scuole musicali nulla è disposto nell'ordinanza in oggetto e pertanto si applicano le disposizioni attualmente vigenti sul resto del territorio provinciale, ossia sono consentite le attività delle bande e dei cori per le Scuole musicali iscritte al Registro provinciale delle scuole musicali;
- *autodichiarazione per gli spostamenti consentiti*: per gli spostamenti consentiti si deve sempre essere in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l'accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro

può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata;

- *controllo del cinghiale*: si chiarisce che anche sui territori comunali caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto vale quanto disposto dall'ordinanza del Presidente della Provincia di data 14 novembre 2020 prot. n. 726532.

## IL DIRIGENTE GENERALE

- ing. Raffaele De Col -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)